



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 7 GIU. 2013 Protocollo N° 263077 Class: D@D.01.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Accordo Stato-Regioni in materia di Sicurezza sul Lavoro.

Trasmissione a mezzo e-mail

Spett.le  
U.R.I.P.A.  
Via Savelli, 15  
35129 - PADOVA

e p.c Segretario Regionale per la Sanità  
Dott. Domenico Mantoan

Dirigente Regionale  
Direzione Servizi Sociali  
Dott. Mario Modolo

Con riferimento alla richiesta trasmessa in data 04/06/2013 prot. 134, e relativa alle modalità attuative dell'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come disciplinate dall'Accordo CSR 221 del 21 dicembre 2011, sentita la competente struttura regionale in materia di prevenzione, si precisa quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia come l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, pone in capo al Datore di Lavoro l'obbligo di assicurarsi che "... ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza" ed altresì "... che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I", i cui contenuti sono stati declinati, ai sensi del comma 2 dell'articolo sopra citato, in seno all'Accordo CSR 221 del 21 dicembre 2011.

Come richiamato in parte anche nella vostra nota, l'Accordo prevede espressamente che "Costituisce, altresì, credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso le strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province Autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane, comunque, salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi", con ciò affermando il principio della conservazione delle esperienze formative qualificate, al fine di evitare inutili duplicazioni di attività.

Direzione Formazione  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041/2795029-30-89 - Fax 041/2795085  
Internet: <http://www.regione.veneto.it> - e-mail: [dir.formazione@regione.veneto.it](mailto:dir.formazione@regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il richiamato principio è stato ulteriormente chiarito nell'Accordo CSR del 25 luglio 2012 che, dettando le linee applicative del precedente Accordo sulla formazione, ha precisato che *"Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali – per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi), coerente con le disposizioni di specifico riferimento, costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati"*.

Allo stato delle puntualizzazioni sopra riportate, la scrivente Direzione ritiene che, per quanto di competenza, per le parti corrispondenti, i moduli formativi inseriti nell'ambito del percorso formativo per OSS di cui alla L.R. 20/2001, possano costituire credito formativo rispetto alle disposizioni contenute nell'Accordo CSR del 21 dicembre 2011, integrati per le parti eventualmente non corrispondenti.

La valutazione finale dovrà spettare al Datore di Lavoro che deve, comunque, *"... assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi"*.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

FIRMATO  
Il Dirigente Regionale  
Dott. Santo Romano

Direzione Formazione  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795029-30-89 – Fax 041/2795085  
Internet: <http://www.regione.veneto.it> - e-mail: [dir.formazione@regione.veneto.it](mailto:dir.formazione@regione.veneto.it)